

Novità di periodo

Di Gianfranco Costa
Aggiornata 20/11/2025

Indice:

Argomento	SLIDE
Altre novità Finanziaria 2026	3
Delega unica intermediari	8
PEC Amministratori	35
Collegamento POS e misuratore fiscale	46

Altre novità Finanziaria 2026

Divieto di compensazione

- L'art. 26, DDL di Bilancio 2026 prevede,
 - a decorrere dal 1.07.2026, una modifica strutturale al sistema delle compensazioni in F24.
- La norma sostituisce integralmente l'art. 4-bis, c. 1 D.L. 39/2024,
 - **estendendo in modo generalizzato il divieto di compensazione dei crediti d'imposta con i debiti previdenziali e assicurativi,**
 - finora circoscritto agli intermediari finanziari e ai crediti derivanti da agevolazioni edilizie.
- Pertanto, a partire dal 1.07.2026,
 - **tutti i contribuenti** (inclusi quindi anche i soggetti non finanziari e le persone fisiche)
 - **non potranno più utilizzare in compensazione crediti d'imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte**
 - per estinguere i premi assicurativi Inail e i debiti per contributi previdenziali e assistenziali.
- Il divieto riguarda **anche ai crediti ceduti a terzi**, rendendo non utilizzabili in F24 anche i crediti d'imposta
 - acquisiti sul mercato
 - e quelli maturati a seguito di agevolazioni fiscali settoriali.

Regolarità dei professionisti

- Viene previsto che il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi Professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
 - **È condizione per il pagamento dei compensi per attività professionale**
- Quindi, il professionista sarà tenuto a produrre documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva
 - Contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese

IVA e permutate

- Modifica del **criterio di determinazione** della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento.
 - non si dovrà più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi,
 - Ma “dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
- Si passa, dunque, dal valore normale a un criterio che impone un’attenta analisi dei costi delle operazioni interessate.

Criptovalute

- L'art. 13 del disegno di legge di bilancio 2026 introduce la modifica dell'art. 1, c. 24 L. 30.12.2024, n. 207 prevedendo che,
 - a **partire dal 1.01.2026**,
 - le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro
 - saranno soggetti a un'imposta sostitutiva del 26%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 33% applicabile alle altre crypto-attività.
- La ratio di questo intervento è duplice, ovvero:
 - (da un lato) **distinguere i token di moneta elettronica dai *criptoasset* a maggiore volatilità**, riconoscendo la loro funzione assimilabile a strumenti di pagamento a valore stabile;
 - (dall'altro) **incentivare l'utilizzo di strumenti pienamente conformi ai requisiti MiCA, ossia token ancorati stabilmente all'euro e sostenuti da riserve** integralmente detenute in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Delega unica intermediari

Delega unica

Provvedimento 7 agosto 2025

- **A partire dall'8 dicembre 2025**, il conferimento delle deleghe è comunicato esclusivamente con le modalità previste dal Provvedimento 2/10/2024, attuativo dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 1 del 2024 (decreto *Adempimenti*).

Ambito: L. 9/8/2023, n. 111 - Delega al Governo per la revisione del sistema tributario

Delega unica

Art. 21 del D.Lgs. n. 1 del 08/01/2024

- I contribuenti delegano, con un **modello unico**, gli intermediari di cui all'art. 3, co. 3, del DPR n.322 del 22/7/1998,
 - all'utilizzo di uno o più servizi *on line*
 - resi disponibili
 - dall'Agenzia delle entrate
 - dall'Agenzia delle entrate-Riscossione

Delega unica

Provvedimento 02/10/2024

Modif. da Provv.to 20/05/2025

- E' il regolamento attuativo della norma.
- In allegato,
 - il nuovo modello di delega
 - le specifiche tecniche per
 - la firma
 - la trasmissione della comunicazione

Delega unica

Novità principali

- Conferimento delle deleghe con **modalità esclusivamente digitali**;
- Unificazione delle scadenze al **31 dicembre del 4° anno successivo** a quello di conferimento,
 - salvo revoca;
- Fissato a **2 il numero massimo** di intermediari a cui è possibile conferire la delega.

Delega unica

Inserita la previsione per rappresentanti

DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A	
Cognome	Nome
Codice fiscale	
IN QUALITÀ DI TUTORE/CURATORE SPECIALE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/GENITORE DI	
Cognome	Nome
Codice fiscale	
IN QUALITÀ DI EREDE DI	
Cognome	Nome
Codice fiscale	
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI	
Denominazione /Ragione sociale	
Codice fiscale	
☐ CONFERISCE DELEGA	☐ REVOCA DELEGA
☐ RINNOVA DELEGA	

Delega unica

Servizi delegabili

PER I SERVIZI DI SEGUITO INDICATI

- ☐ CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO 
- ☐ SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA/CORRISPETTIVI TELEMATICI
 - ☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
 - ☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA 
 - ☐ Registrazione dell'indirizzo telematico
 - ☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
 - ☐ Accredитamento e censimento dispositivi
- ☐ ACQUISIZIONE DEI DATI ISA E DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 
- ☐ SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

Delega unica

Modalità di comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega

(punto 6 del Provvedimento 02/10/2024).

- La Comunicazione può essere effettuata esclusivamente con modalità digitali e può essere eseguita:
 - 1. direttamente dal contribuente delegante**
 - accedendo alla propria Area Riservata dell'Agenzia
 - 2. dall'intermediario delegato**

Delega unica

Direttamente dal delegante

Area riservata

1

Home Il tuo profilo Servizi Assistenza

IL TUO PROFILO

I tuoi dati

Contatti

2 **Deleghe** ^

Persone di fiducia

3 **Intermediari**

Autorizzazioni v

Incarichi

Adesioni

Sicurezza e privacy

Nuova delega

Seleziona la tipologia di delega che vuoi comunicare

Unica ? **Nuova delega →**

DELEGATO

Codice fiscale:

Modifica

SELEZIONA I SERVIZI DELEGATI:

- ☐ CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO ?
- **SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA/CORRISPETTIVI TELEMATICI**
 - ☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ?
 - ☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA ?
 - ☐ Registrazione dell'indirizzo telematico ?
 - ☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche ?
 - ☐ Accreditamento e censimento dispositivi ?
- ☐ ACQUISIZIONE DEI DATI ISA E DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCC
- ☐ SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ?

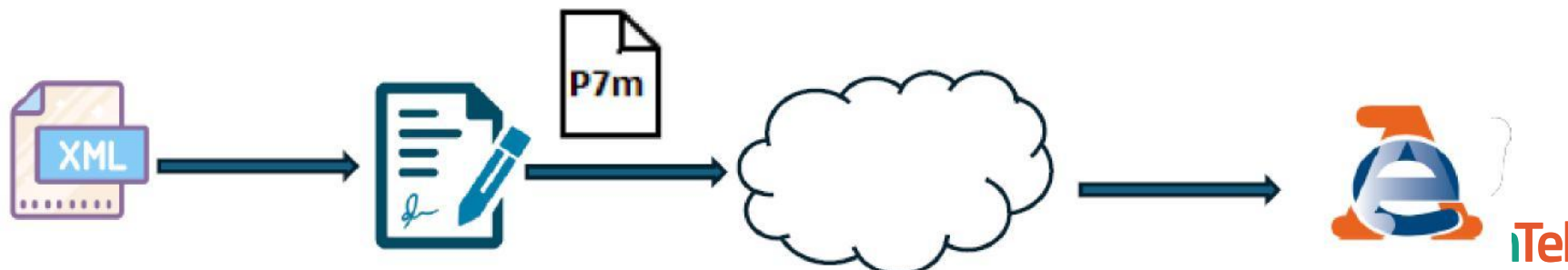
< Indietro Inserisci

Delega unica

Dall'intermediario delegato

- L'intermediario delegato:

1. **predispone un file XML**, conforme alle specifiche tecniche pubblicate, contenente le informazioni relative alla delega conferita;
2. lo fa **sottoscrivere elettronicamente dal delegante** (*con una delle modalità descritte nelle prossime slide*)
3. lo **invia all'Agenzia**:
 - a. in **modalità puntuale**, utilizzando una specifica funzionalità nella sua area riservata;
 - b. in **modalità massiva**, tramite Desktop telematico ed *Entratel Multifile*



Delega unica

- L'Agenzia **rende disponibile agli intermediari**,
 - nella **loro area riservata**,
 - una **funzionalità per generare il file XML** da far sottoscrivere al contribuente
- **NB**: L'Agenzia non effettua controlli sui dati inseriti in fase di utilizzo di tale funzionalità,
 - per cui **eventuali errori verrebbero segnalati solo nella ricevuta di trasmissione** del file.

Percorso guidato per generare la delega

Crea delega da firmare

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

DELEGANTE

Codice Fiscale *

[Modifica](#)

SELEZIONA I SERVIZI DELEGATI

☐ CESSAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO

• SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CORRISPETTIV FOLLOMETRO

☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche a fini di audit informativo

☐ Consultazione dei dati rilevanti a fini IVA

☐ Registrazione dell'indirizzo telematico

☐ Rettificazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche

☐ Accreditamento e compimento depositi

☐ SERVIZI DI UNA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSICURAZIONE

☐ ACQUISIZIONE DEI DATI IVA E DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

SOTTOSCRIZIONE

Codice Fiscale *

Qualifica

Rappresentante legale/legale

Firma firmata *

☐ Digitale ☐ CE ☐ Elettronica con certificato non qualificato

[Indietro](#)

[Crea delega da firmare](#)

Delega unica

- Modalità di sottoscrizione:
 1. FIRMA DIGITALE
 2. FEA CIE
 3. FEA (con intervento dell'intermediario)

Delega unica

1 – FIRMA DIGITALE

- Modalità di firma del file da parte del delegante:

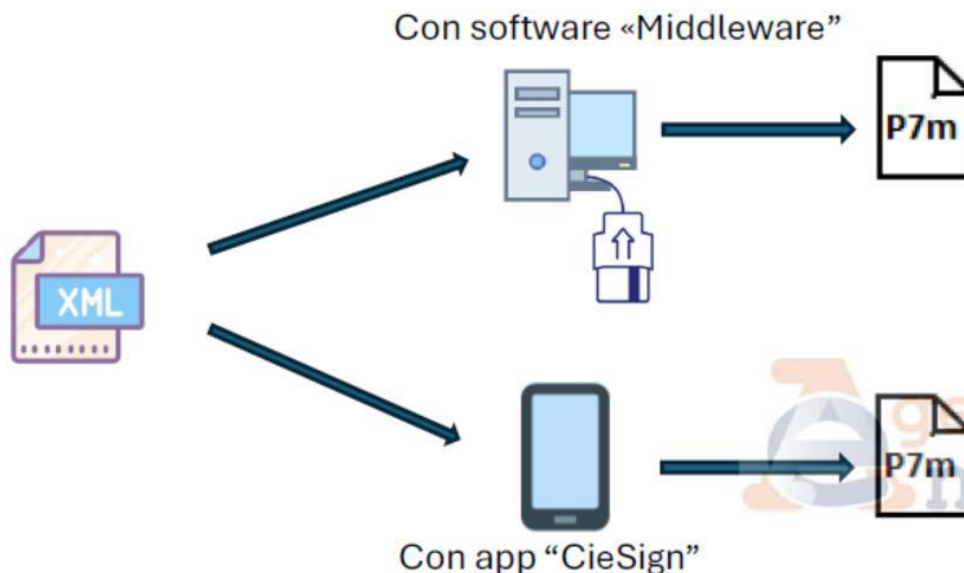


La firma digitale è **intestata al delegante** e conforme alle disposizioni del Codice dell'amministrazione Digitale (CaD).

Delega unica

2 – FEA CIE

- In questo caso per la firma digitale viene utilizzato il **certificato di firma inserito nella CIE** (carta di identità elettronica)
- Info su: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/pa-e-imprese/firma-elettronica-cie-ciesign/>



Delega unica

Modalità di sottoscrizione del file xml da parte del delegante

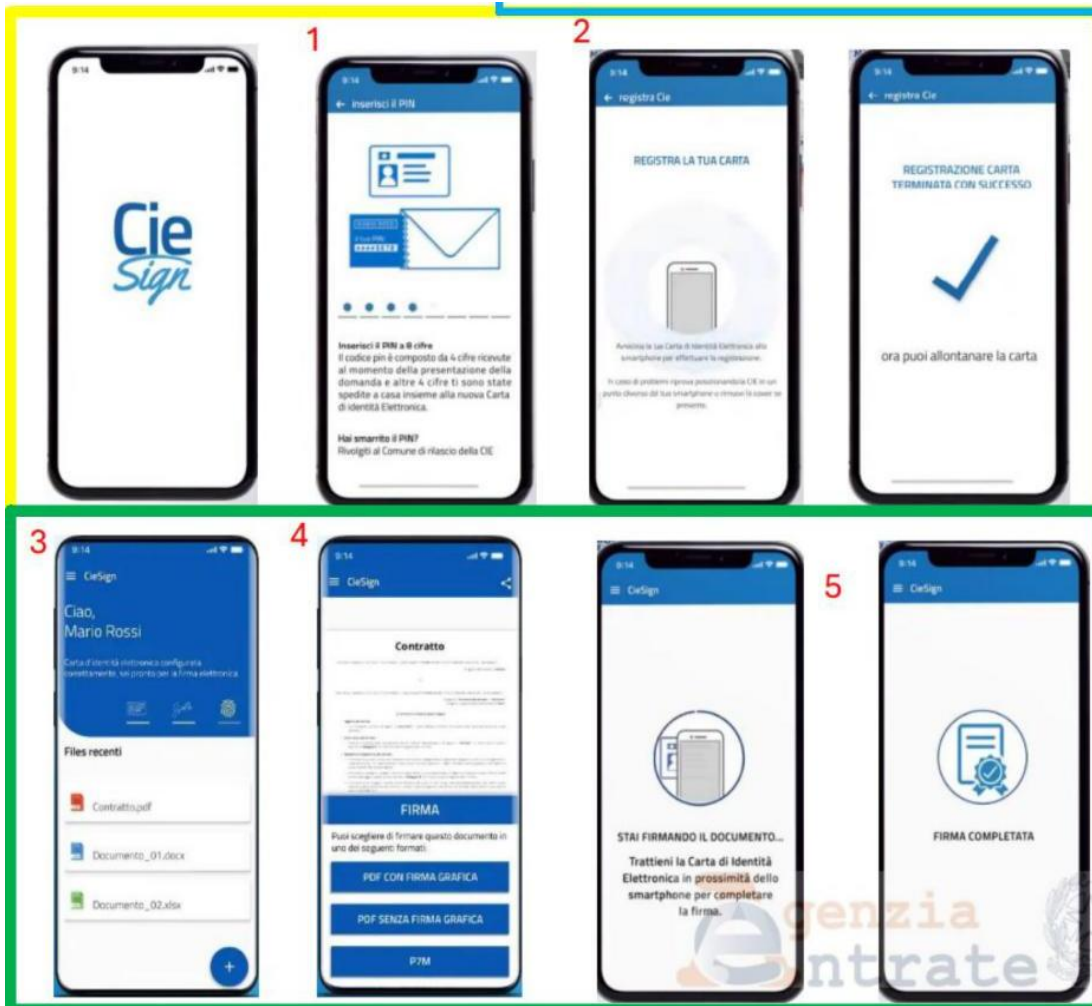
2 – FEA CIE – App. CieSign

REGISTRAZIONE CIE

- Scaricare l'App CieSign
- Registrare la Cie (*Pin di 8 cifre fornito al momento del rilascio - fig. 1)*
- Avvicinare la Cie allo smartphone, finché l'App non segnala l'avvenuta registrazione – fig.2

FIRMA DEL DOCUMENTO

- selezionare un documento tra quelli conservati nello smartphone – Fig.3
- selezionare il tipo di firma da apporre - Fig.4
- attendere il completamento dell'operazione – Fig.5



Delega unica

Modalità di sottoscrizione del file xml da parte del delegante

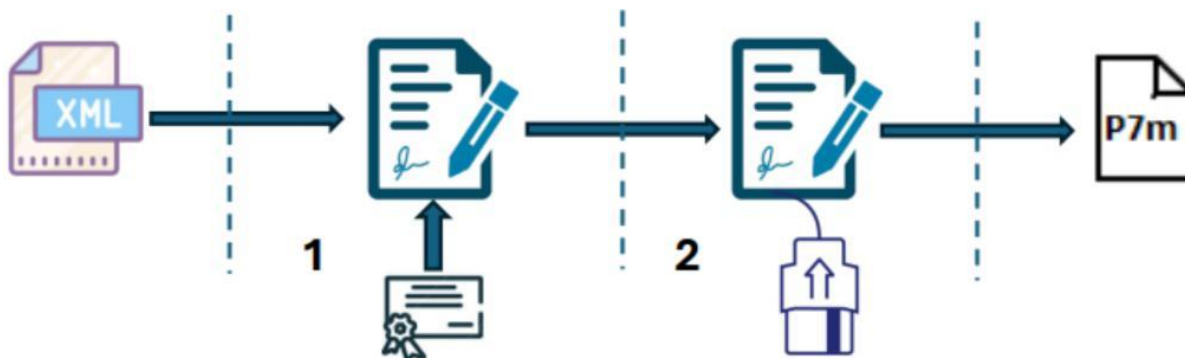
3 – FEA (con intervento dell'intermediario)

- L'intermediario delegato utilizza una **procedura che garantisce l'attribuzione di una FEA a una persona fisica** (*non titolare di PIVA*) identificata, così che possa sottoscrivere la comunicazione dei dati della delega.
- Il file XML, sottoscritto tramite questa procedura dal contribuente, deve contenere anche gli **estremi del documento di identità del delegante**
- **NB:** Questa modalità di sottoscrizione della comunicazione **NON** è consentita per contribuenti titolari di P.IVA o PNF

Delega unica

Modalità di sottoscrizione del file xml da parte del delegante

3 – FEA (con intervento dell'intermediario)



1. Il file XML con i dati della delega è sottoscritto con **un certificato di firma che individua univocamente il delegante** e garantisce l'autenticità e l'integrità del file stesso.
2. Il file XML, sottoscritto tramite FEA,
 1. **prima di essere inviato all'Agenzia**
 2. **deve essere firmato digitalmente dall'intermediario delegato.**

Delega unica

**Deleganti soggetti titolari di Partita IVA o diversi da PF
NON titolari di Partita IVA** (es. Enti NC)

- La delega può essere conferita:
 1. **direttamente** dall'interno dell'Area Riservata;
 2. ovvero, **dall'intermediario delegato**, mediante trasmissione di un file *xml* **sottoscritto** dal **contribuente** o dal rappresentante legale **solo con**
 - **firma digitale (mod. 1)**
 - **o FEA CIE (mod. 2)**

Delega unica

- Deleghe **immediatamente attive** se conferite:
 - dal contribuente, direttamente dalla sua area riservata (p.to 6,2)
 - tramite servizio web realizzato in apposita convenzione tra intermediario e AE (p.to 6.3, lett. b)).
- Deleghe sono **attive quando è resa disponibile la ricevuta** sull'esito dell'operazione di acquisizione e verifica dei file trasmessi:
 - trasmissione file *xml* sottoscritto
 - dal contribuente con firma digitale, FEA CIE o FEA realizzata con certificati digitali non qualificati
 - + firma digitale delegato.

Delega unica

Rinnovo della delega

- È possibile chiedere **rinnovo delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni,**
 - con le modalità previste per comunicazione delega
 - a decorrere dal 90° giorno antecedente la data di scadenza.
- Il **rinnovo non determina la revoca della delega ma prolunga** la sua efficacia **a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria.**
 - ES. delega in scadenza al 31/12/2027, rinnovata il 1/11/2027:
 - il termine decorre dall'1/1/2028.

Delega unica

Revoca della delega

- La **revoca** della delega può essere **comunicata dal delegante**
 - **in qualunque momento**
 - con **stesse modalità con cui è stata conferita**
 - La **modifica** di uno o più dati della delega attiva **comporta automaticamente**
 - la **revoca** di quest'ultima
 - e **l'attivazione contestuale della nuova delega** con i dati variati.
- Anche **la scadenza viene quindi rideterminata.**

The screenshot shows a user interface for managing delegations. On the left, a sidebar menu includes 'IL TUO PROFILO', 'I tuoi dati', 'Contatti', 'Deleghe', 'Persone di fiducia', 'Intermediari' (highlighted with a red circle), 'Autorizzazioni', and 'Incarichi'. An arrow points from 'Deleghe' to the main content area.

The main content area is titled 'Chi ho delegato' and contains the text: 'Puoi consultare, modificare o revocare le deleghe che hai conferito a intermediari e professionisti.' Below this, it lists 'Deleghe attive:' with two items: 'Servizi on line 1' and 'Casse ed enti previdenziali 1'. At the bottom, there is a link 'Visualizza chi hai delegato' circled in red.

An arrow points from the 'Visualizza chi hai delegato' link to a table of active delegations. The table has columns: 'Codice fiscale delegato', 'Data inizio delega', 'Data fine delega', 'Tipo servizio', and 'Stato delega'. It lists two delegations: one for 'Servizi on line (servizi: 3)' and another for 'Casse ed enti previdenziali'. Both are marked as 'Attiva'. To the right of the table is a dropdown menu 'Azioni' with two options: 'Modifica' (highlighted with a red circle) and 'Revoca' (highlighted with a red circle). A blue arrow points from the 'Modifica' option back to the 'Intermediari' menu item, and a red arrow points from the 'Revoca' option to the 'Revoca' button.

Delega unica

Rinuncia alla delega

- La **rinuncia è riferita a tutti i servizi delegati** ed è
 - effettuata dall'intermediario in qualunque momento
 - esclusivamente con specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata**Ha efficacia immediata.**

Delega unica

Obblighi degli intermediari delegati

(punto 9 del provvedimento)

Accettazione *online* delle **condizioni di utilizzo dei servizi** (esclusive finalità connesse a incarico professionale e rispetto normativa privacy)

IL TUO PROFILO

- I tuoi dati
- Contatti
- Deleghe
- Autorizzazioni
- Incarichi
- Adesioni**
- Sicurezza e privacy

Accettazione delle condizioni di utilizzo dei servizi online

i Per operare per conto del tuo cliente devi prima accettare le condizioni di utilizzo dei servizi delegati

Accetta →

Delega unica

Obblighi degli intermediari delegati

(punto 9 del provvedimento)

- Conservazione delle deleghe, della documentazione sull'identificazione delegante e sull'attestazione della condizione rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amm. di sostegno, genitore) o di erede, **per i 10 anni successivi alla data della revoca o della scadenza**.
 - La conservazione dei documenti in formato elettronico deve avvenire nel rispetto delle normative definite dal CAD;
- **Individuazione uno o più responsabili per gestione deleghe;**
- Numerazione e annotazione giornaliera in apposito registro cronologico;
- Controlli AE: irregolarità – revoca abilitazione telematica, ferme restando la responsabilità civile e l'applicazione eventuali sanzioni penali.

Delega unica

Periodo transitorio

- Le nuove funzionalità per comunicare i dati delle deleghe saranno **disponibili a partire dall'8/12/2025**
(Provvedimento del 7/8/2025).
- È necessario un ***fermo tecnico dei servizi di 2 giorni*** (6 e 7 dicembre).
- **Fino al 5/12/2025** sarà possibile attivare le deleghe ai servizi digitali dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
— **con le attuali modalità.**

Delega unica

- Nella **sezione «Chi mi ha delegato»** dell'area riservata degli intermediari,
 - è già disponibile una funzionalità per **scaricare l'elenco (CSV) delle deleghe che risultano comunicate.**



Delega unica

Periodo transitorio

- Le **deleghe** attivate prima dell'attivazione della nuova **procedura** per il conferimento
 - sono efficaci **fino alla loro naturale scadenza** originaria,
 - **ma non oltre il 28/2/2027.**
- I **contribuenti** possono comunque
 - conferire delega con le nuove modalità
 - prima della scadenza della delega originaria (conferita con le «vecchie» modalità) – in tal caso,
 - la ***delega originaria*** si considera contestualmente **revocata**.

PEC Amministratori

PEC Amministratori

- L'art. 1, co. 860, L. 207/2024 (Finanziaria 2025), modificando l'art. 5, co. 1, DL n. 179/2012,
 - **ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese,**
 - *al fine di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.*
- Con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMit ha fornito
 - alcuni **chiarimenti** in merito all'ambito di applicazione della disposizione in esame,
 - i **termini temporali** da rispettare
 - le **conseguenze derivanti dal mancato adempimento**

PEC Amministratori

- Con riferimento alla **decorrenza dell'obbligo** il Ministero ha evidenziato che lo stesso **trova applicazione**:
 1. per le **imprese costituite a decorrere dall'1.1.2025**, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data.
 - Per tali soggetti l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore **va assolto contestualmente al deposito della domanda** di iscrizione al Registro Imprese;
 2. per le **imprese che risultano già costituite all'1.1.2025**.
- A tal fine, **in mancanza di un termine** normativamente fissato, il Ministero **ritiene opportuno** provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori da parte delle **imprese già costituite all'1.1.2025 entro il 31.12.2025**
 - termine così prorogato dallo stesso Ministero con la Nota 25.6.2025, n. 127654.

PEC Amministratori

- In caso di **nomina di un nuovo amministratore**, di **rinnovo dell'incarico** nonché della **nomina del liquidatore**,
 - la comunicazione dell'indirizzo PEC
 - dovrà inoltre essere effettuata **contestualmente all'iscrizione** della nomina o del rinnovo.
- In data 25.9.2025, la Commissione Unioncamere / Notariato, nell'ambito degli orientamenti approvati per garantire **modalità uniformi** per il deposito degli atti presso il Registro Imprese, ha sostenuto che:
 - per le **società già iscritte all'1.1.2025 “non è previsto un termine di scadenza” dell'adempimento** (a differenza del MiMiT che ha fissato al 31.12.2025 il termine ultimo della comunicazione);
 - **l'amministratore può “eleggere domicilio speciale” elettronico, presso il domicilio digitale della società** nella quale ricopre la carica
 - a differenza del MiMiT che ha affermato che impresa ed amministratore devono comunicare 2 diversi indirizzi PEC

PEC Amministratori

Le nuove regole

- Il **DL n. 159/2025**, con la modifica del co. 1 dell'art. 5 ha previsto quanto segue:
 - l'obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l'**Amministratore unico**, l'**amministratore delegato**, o in mancanza, il **Presidente del Consiglio di amministrazione**.
- Sul punto Unioncamere precisa che la disposizione è applicabile a **tutti i soggetti** che nelle società di capitali, consortili o nelle cooperative assumono la carica di
 - **Amministratore unico**
 - **Amministratore delegato**,
 - o in mancanza di quest'ultimo, di **Presidente del CdA**.
- Pertanto, **dal 31.10.2025 l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese**,
 - che ad *inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria*,
 - **ricade ora**,
 1. **sulle società**
 2. **sulle imprese individuali**,
 3. **soltanto sui soggetti che assumono le predette cariche.**

PEC Amministratori

- **Non sono soggetti all'obbligo di PEC individuale:**
 - gli **amministratori di società di persone;**
 - **i soggetti** che nelle società di capitali (Consorzi / Reti di imprese, ecc.) **assumono cariche diverse**(
 - consiglieri,
 - Presidente Comitato direttivo,
 - ecc.)
- **L'obbligo della comunicazione:**
 - è **in capo alla società**
 - riguarda **soltanto le predette 3 tipologie di soggetti**

PEC Amministratori

- Il **domicilio digitale dell'amministratore**
 - **non può coincidere** col domicilio digitale della società.
- Sul punto Unioncamere precisa che il domicilio digitale / PEC deve essere **univoco**.
 - Di conseguenza, **non può coincidere con il domicilio digitale / PEC della società in cui è ricoperta la carica;**
 - le società già iscritte nel Registro Imprese
*“**comunicano il domicilio digitale** dei predetti amministratori **entro il 31/12/2025***
 - *e, in ogni caso, all'atto del **conferimento o del rinnovo dell'incarico**”.*

PEC Amministratori

- In merito a tale aspetto Unioncamere precisa che:
 - per i soggetti che al 31.10.2025 ricoprono le predette cariche ,
 - la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata entro il 31.12.2025;
 - per i soggetti nominati / confermati, la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina:
 - sia come prima nomina;
 - che come conferma.

PEC Amministratori

- **Unioncamere precisa** che in caso di presentazione di una domanda di **iscrizione**:
 - di **nuova società**;
 - della **nomina / conferma** delle predette cariche;**senza** che sia contestualmente presentata la domanda di iscrizione della PEC **per uno degli amministratori**,
 - la domanda è **sospesa** fino a regolarizzazione / integrazione.

PEC Amministratori

DIRITTI DI SEGRETERIA e IMPOSTA DI BOLLO

- Unioncamere precisa infine che è **esente**
 - dai **diritti di segreteria** e da **imposta di bollo**,
 - la presentazione della **sola comunicazione della PEC** degli amministratori,
 - senza modifiche / aggiunta di dati relativi al domicilio fisico e alla rappresentanza.
- Diversamente, **per la comunicazione della PEC in caso di:**
 - **nuove nomine;**
 - **conferme / rinnovi delle cariche;****i diritti di segreteria / imposta di bollo**
 - sono ***dovuti in misura ordinaria***
 - **in base all'adempimento** oggetto di iscrizione.

REGIME SANZIONATORIO

- In caso di **mancata comunicazione della PEC** è applicabile l'art. 16, co. 6-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale
 - **è irrogabile la sanzione di cui all'art. 2630, C.c.**
 - **in misura raddoppiata,**
 - **ossia da € 206 a € 2.064.**

POS e Registratore telematico

POS e Registratore telematico

- **La disciplina** relativa alla **fatturazione elettronica** ed alla **trasmissione telematica dei dati corrispettivi** è **contenuta nel D.Lgs. n. 127/2015** . In particolare:
 - **l'art. 1:** stabilisce le norme inerenti la **trasmissione delle fatture**, individuando
 - i soggetti obbligati/esclusi da tale adempimento,
 - i termini di invio,
 - il regime sanzionatorio,
 - gli obblighi di conservazione;
 - **l'art. 2:** contiene le norme relative alla **memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati corrispettivi giornalieri**, individuando
 - i soggetti obbligati/esclusi da tale adempimento
 - le modalità ed i termini di trasmissione.

POS e Registratore telematico

- *L' art. 1, co. 74, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha **sostituito integralmente il co. 3, art. 2, D.Lgs. n. 127/2015**, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.*
 - **viene introdotto l'obbligo di connessione tra**
 - *i sistemi di pagamento elettronico (POS)*
 - *e i Registratori telematici (RT)*
- Relazione Illustrativa: ciò al fine di rafforzare i meccanismi di **contrasto all'evasione fiscale**:
 - tale misura è volta a rendere **maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale** (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e il **processo di pagamento elettronico**:
 - **con il collegamento di tali strumenti elettronici** (hardware e software) risulta più facile far **emergere**, in modo puntuale, un' **eventuale incoerenza tra**
 - incassi
 - e scontrini emessi

POS e Registratore telematico

- **Decorrenza:** *l'art. 1 co. 77, L. 207/2024 prevede che*
 - *tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1/1/2026*
 - *a tutte le tipologie di pagamento elettronico*, comprese le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito, app, wallet digitali ecc..
- Il co. 4, art. 2, D.Lgs. 127/2015 , prevede che sia un **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, **a definire:**
 1. le regole tecniche;
 2. le informazioni da trasmettere;
 3. i termini per la trasmissione telematica;
 4. le caratteristiche tecniche degli strumenti.
- Con **Prov. 31/10/2025** , l'Agenzia delle Entrate ha emanato le **disposizioni attuative** di cui all'art. 1, co. 74 e 77, L. 207/2024

POS e Registratore telematico

Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

- In via preliminare, si ricorda che l' **art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015** , nella sua formulazione attuale, prevede che:
 - *“A decorrere dal 1/1/2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 del DPR 633/1972, **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.*
 - La **memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, co. 1, del DPR 633/1972.**
- **Decorrenze dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione:**
 - **dal 1/7/2019** per i soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
 - **dal 1/1/2020** è operativo per tutti

POS e Registratore telematico

Soggetti interessati

- Ai sensi dell' **art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015** ,
 - **l'obbligo** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
 - è posto a carico dei **soggetti che effettuano operazioni riconducibili all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972** .
- **Di conseguenza, rientrano tra i soggetti obbligati**
 - coloro che esercitano **attività di commercio al dettaglio e attività ad esse assimilate**,
 - **in relazione alle quali l'emissione della fattura non è obbligatoria**
 - **se non è richiesta dal cliente**
 - non oltre il momento di effettuazione dell'operazione

POS e Registratore telematico

Operazioni escluse

- Il co. 1, art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 , stabilisce altresì che,
 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
 - possono essere previsti **specifici esoneri dagli adempimenti** in esame
 - in ragione della tipologia di attività esercitata; il riferimento è in particolar modo al DPR 696/1996 (art. 2)
 - Cessione di giornali
 - Cessione di tabacchi
 - Operazioni relative a concorsi pronostici e scommesse
 - Cessioni e prestazioni esenti
 -

POS e Registratore telematico

Certificazione dei corrispettivi e pagamenti elettronici

- Con l'integrale sostituzione del co. 3 , art. 2, D.Lgs. 127/2015 , avvenuta ad opera della Legge di Bilancio 2025, il Legislatore è intervenuto sull'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, **introducendo modifiche che rafforzano l'interconnessione tra i sistemi fiscali e quelli di pagamento elettronico**
 - *È opportuno ricordare che l' art. 2, co. 3, D.Lgs. 127/2015, nella formulazione precedente la modifica effettuata dalla L. 207/2024, si limitava a prevedere quanto segue:*
 - *“la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al co. 1 sono effettuate **mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati** , compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”*



POS e Registratore telematico

- Per effetto delle modifiche apportate, **il nuovo co. 3**, prevede ora che:
 - “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al co. 1 sono effettuate **mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.**
 - A tale fine, **lo strumento** hardware o software **mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati**, in modo puntuale, **e trasmessi, in forma aggregata**, i dati dei **corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri**”.
 - Di conseguenza, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano,
 - oltre all’ inalterabilità e sicurezza dei dati ,
 - **anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**

POS e Registratore telematico

Collegamento/abbinamento del Registratore telematico al POS

- Con **Provvedimento 31/10/2025** , l'Agenzia delle Entrate, dando attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, co. da 74 a 77, L. 207/2024 ,
 - ha **definito le modalità operative** che gli esercenti devono seguire per **effettuare il collegamento**
 - **tra lo strumento hardware o software** , mediante il quale sono **accettati i pagamenti** elettronici,
 - **e lo strumento** mediante il quale sono **registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi** .
- **La soluzione adottata**
 - **non prevede un collegamento fisico**
 - **ma l'utilizzo di un apposito servizio online**

POS e Registratore telematico

- Il Provvedimento ha chiarito che il **collegamento tra strumenti di pagamento** elettronico (POS) e **strumenti di certificazione** dei corrispettivi (RT)
 - va **effettuato tramite la funzionalità web** disponibile nell'area riservata “ *Fatture e Corrispettivi* ” .
- **I soggetti obbligati devono registrare**
 - il **dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico** utilizzato
 - **in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi** ,
indicando anche l'indirizzo dell'unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati.

POS e Registratore telematico

- L'accesso al servizio web può essere effettuato
 - **direttamente** dai soggetti obbligati
 - o **tramite un soggetto con delega** al servizio
“ *Accreditamento e censimento dei dispositivi* ” del portale “ *Fatture e Corrispettivi* ” di cui al Prov. dell'Agenzia 2/10/2024
- Con **Comunicato Stampa 31/10/2025** , l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che
 - le **nuove funzionalità**
 - **saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo,**
 - a partire **dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito** internet istituzionale

POS e Registratore telematico

Termini per effettuare il collegamento

- Per quanto riguarda i termini entro cui effettuare il collegamento, l'Agenzia delle Entrate ha individuato 2 situazioni differenti, **a seconda della data di stipula del contratto di convenzionamento**.
 - *il **contratto di convenzionamento** è l'accordo stipulato tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro di pagamento tracciabile,*
 - ***che si traducono in un trasferimento di fondi** al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione/prestazione*

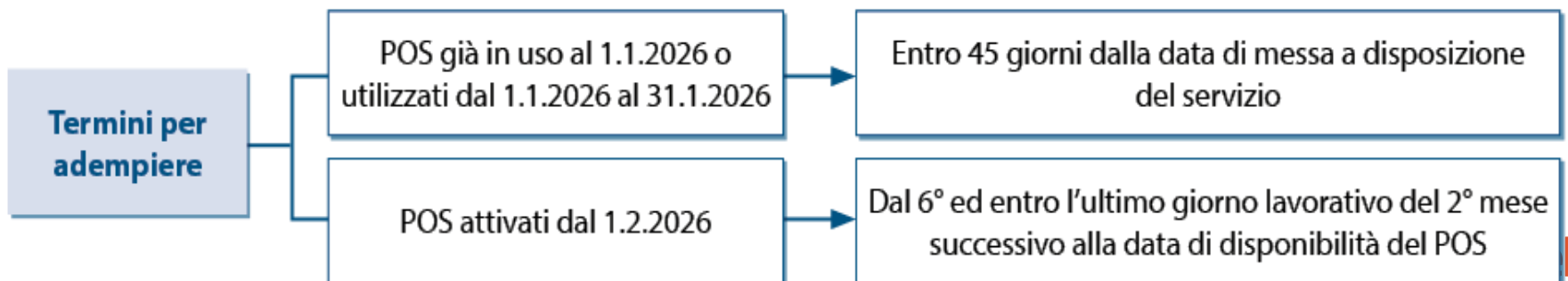
POS e Registratore telematico

- **In pratica:**

- con riferimento ai **POS con contratto di convenzionamento già in uso al 1/1/2026** o **utilizzati dal 1° gennaio al 31/1/2026**,
 - il collegamento va effettuato **entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web**;
- con riferimento ai **contratti stipulati dal 1/2/2026** ,
 - il collegamento **dovrà avvenire**
 - **dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS**
 - **ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.**

POS e Registratore telematico

- *I termini anzidetti sono applicabili*
 - anche nel **caso in cui sia modificato il collegamento** di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.
- **È stato chiarito** che **non sono considerati tardivi i collegamenti effettuati entro l'ultimo giorno del mese**.
- Esempio dell'Agenzia delle Entrate:
 - Qualora venga **attivato un nuovo POS il 1° febbraio**, in collegamento con un Registratore telematico, la **registrazione del collegamento** tra i 2 strumenti dovrà essere effettuata
 - a partire dal 6 aprile
 - ed entro il 30 aprile.



POS e Registratore telematico

Regime sanzionatorio

- Per le **violazioni** degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri e al collegamento degli strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici,
 - si fa riferimento all'**art. 11, co. 2-quinquies e 5, D.Lgs. 471/1997**
 - dal 2026, art. 36, co. 6 e 9, D.Lgs. n. 173/2024 (nuovo T.U.)
- Il **co. 2-quinquies**, art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, prevede che in caso di:
 - **omessa o tardiva trasmissione** dei dati dei corrispettivi giornalieri, **ovvero**
 - **trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei corrispettivi giornalieri;
- **se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**, si applica la sanzione amministrativa **pari a**
 - **€ 100,00 per ciascuna trasmissione,**
 - **nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre**

POS e Registratore telematico

- Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 207/2024 , **tale sanzione, a decorrere dal 1/1/2026,**
 - **viene estesa anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015.**
- Il co. 5, art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 , prevede che in caso di **omessa installazione di apparecchi** per l'emissione dello scontrino fiscale è prevista una **sanzione amministrativa** che va **da € 1.000 a € 4.000.**
 - La sanzione si applica anche all'omessa installazione del Registratore Telematico

POS e Registratore telematico

- Il co. 5, art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 , prevede che in caso di **omessa installazione di apparecchi** per l'emissione dello scontrino fiscale è prevista una **sanzione amministrativa** che va **da € 1.000 a € 4.000**.
 - La sanzione si applica anche all'omessa installazione del Registratore Telematico
- *Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 207/2024 , tale sanzione, a decorrere **dal 1/1/2026**,*
 - ***si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software con il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati e trasmessi i dati dei corrispettivi***

POS e Registratore telematico

Sanzioni accessorie

- Le **sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività**, occorre far riferimento all'**art. 12, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997**
 - dal 2026, art. 37, co. 3 e 10, D.Lgs. n. 173/2024 (T.U. sanzioni).
- *L' art. 1, co. 76, L. 207/2024 ha provveduto altresì a **modificare l'art. 12, D.Lgs. n. 471/1997**, in tema di **sanzioni accessorie in materia***
 - *di imposte dirette*
 - *di imposta sul valore aggiunto.*

Le modifiche risultano applicabili dal 1/1/2026



POS e Registratore telematico

- Il **co. 2, art. 12, D.Lgs. n. 471/1997**, stabilisce che,
 - qualora siano state **contestate** ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel **corso di un quinquennio**,
 - **4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale **compiute in giorni diversi**, **anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie** in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (*interdizione alle cariche di amministratore, sindaco, revisore*), **è disposta la sospensione:**
 - della **licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività, **ovvero**
 - dell'**esercizio dell'attività**
- per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

POS e Registratore telematico

- Sempre il co. 2, art. 12, D.Lgs. 471/1997, prevede che, in deroga all'art. 19, co. 7, del medesimo D.Lgs. n. 472/1997, il **provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.**
- Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione **eccede la somma di € 50.000**
 - la sospensione è disposta **per un periodo da 1 mese a 6 mesi.**
- Il co. 3, art. 12, D.Lgs. 471/1997, prevede che **se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi** misuratori fiscali previsti dall'art. 1, L. 18/1983 ,
 - è disposta la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati
 - **per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.**
 - In caso di **recidiva**, la sospensione è disposta **da 2 a 6 mesi.**

POS e Registratore telematico

- Il co. 3, art. 12, D.Lgs. 471/1997 , prevede che **le suddette previsioni si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti** di cui all'art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 127/2015 , salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma
 - Con decorrenza ***dal 1/1/2026***, la L. 207/2024 dispone che ***le sanzioni*** previste dal co. 3, art. 12, D.Lgs. n. 471/1997,
 - ***si applicano anche nel caso di mancato collegamento***
 - ***dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici*** di cui all'art. 2, co. 3, 1° periodo, D.Lgs. n. 127/2015 ,
 - ***allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi i dati dei corrispettivi giornalieri***